

Prot. n. : 3469 Pos. : IIA Ripart

AI PROFESSORI ORDINARI ED ASSOCIATI
e p.c. AI PRESIDI DI FACOLTA'
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 4/11/2005, n.230 – comma 19. Professori ordinari ed associati – Opzione.

Com'è noto alle SS.VV., a decorrere dal 20/11/2005, è entrata in vigore la legge 4/11/2005, n.230, recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”. Essa si prefigge di modificare l'attuale stato giuridico dei professori universitari attraverso un sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti, ai diritti e doveri dei professori universitari, alla tipologia dei rapporti di lavoro nel settore dell'insegnamento e della ricerca, alle forme e modalità di interazione fra le Università e soggetti esterni, pubblici e privati.

La legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 25 commi e viene classificata come legge delega, ma in realtà il provvedimento contiene numerose e importanti disposizioni immediatamente operative, collocate tuttavia in un contesto normativo non sempre chiaro ed armonico, per cui, al fine di perseguire una corretta ed efficace azione amministrativa, alcune di esse necessitano di una opportuna opera di interpretazione.

La norma, della quale con la presente si intende illustrarne i contenuti, è **immediatamente operativa**, ed è quella introdotta dal comma 19, che testualmente così recita:

*“”I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. **I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.**””*

Come su detto, il contesto normativo non è sempre chiaro, per cui, in mancanza di una esplicita elencazione e determinazione dei principi dai quali desumere i limiti ed i contenuti della nuova disciplina giuridica, compito dell'interprete è quello di cercarli dall'insieme delle norme introdotte dalla nuova legge.

L'opzione significa in realtà adeguamento del proprio stato giuridico ad alcune delle nuove norme che a regime sono state introdotte dal legislatore per i professori ordinari ed associati che saranno

nominati secondo le procedure previste della nuova legge, norme alle quali i professori universitari attualmente in servizio possono accedere tramite la presentazione della relativa istanza di opzione.

Fermo restando dunque la diversificazione dell'attuale regime di impegno, a tempo pieno ed a tempo definito, ed il diritto al correlato trattamento economico, la norma più significativa per la diversificazione delle posizioni attualmente ricoperte nell'ambito universitario e quindi di più immediato impatto, è quella introdotta dalla legge n.230/2005 al comma 17, il quale ha fissato un nuovo limite di età per il collocamento in quiescenza, unico per entrambe le categorie dei professori universitari, ordinari ed associati, determinato all'inizio dell'anno accademico successivo a quello **in cui si è compiuto il settantesimo anno di età**, ivi compreso il biennio di cui all'art.16 del Decreto Leg.vo 30/12/92, n.503, disponendo contestualmente l'abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età.

In dettaglio ciò significa che l'opzione comporterà uniformità di applicazione per tutte le posizioni ricoperte e pertanto, in particolare:

- a) il riassorbimento del biennio nei nuovi limiti di età;
- b) per gli associati (non incaricati stabilizzati) , a seguito della eliminazione della posizione di fuori ruolo, la possibilità di conservare le prerogative del rapporto fino alla data di pensionamento, ivi comprese le funzioni collegate alla docenza;
- c) per gli associati (già incaricati stabilizzati) e per tutti i professori ordinari, qualunque sia la data cui ricondurre la propria nomina, la cessazione dal rapporto alla data su indicata;
- d) la caducazione di ogni ulteriore beneficio correlato a norme particolari (es. applicazione art.110 del D.P.R. 382/80 per i professori ordinari).

Un ulteriore aspetto rilevante della nuova disciplina introdotta dalla Legge n.230/2005 è quello attinente ai doveri didattici dei professori.

Pur lasciando invariato il limite di ore minimo fissato dall'art.10 del D.P.R. 382/80 per i docenti a tempo pieno ed a tempo definito, al comma 16, la legge ha disposto, in quell'ambito, la determinazione delle ore da dedicare alla didattica frontale, la cui puntuale specificità viene tuttavia rinviata all'emanazione di appositi parametri da definirsi con decreto ministeriale.

Si fa riserva quindi di emanare apposito nota successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, ritenendo, comunque, che tale disciplina, sebbene maggiormente analitica nei suoi contenuti, rientri nella formulazione originaria dell'art.10 su citato e riguardi tutti i docenti universitari, quelli in servizio e quelli che lo saranno a seguito dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali, a prescindere quindi dalla formulazione dell'opzione di cui al comma 19, su illustrata.

I professori che sono interessati a produrre l'opzione per rientrare nei nuovi limiti di età e nelle condizioni su esposte sono invitati a presentare apposita richiesta all'Ufficio del Personale Docente e Ricercatore nel termine ordinario di un mese a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, al fine di consentire alle Facoltà una adeguata programmazione didattica, per il prossimo anno accademico.

Napoli, 20/02/2006

IL RETTORE
(Prof. Gennaro FERRARA)